

Statuto CSV Marche

in vigore dall'11 febbraio 2022

Sommario

TITOLO I – Identità, finalità e attività	1
Art. 1 Identità	1
Art. 2 Finalità e attività	2
TITOLO II – Gli associati del CSV Marche	4
Art. 3. Requisiti degli associati	4
Art. 4 Elenco degli associati	4
Art. 5 Diritti e doveri degli associati	4
Art. 6 Sanzioni disciplinari	4
Art. 7 Perdita della qualifica di associato	4
Art. 7 bis I volontari	4
TITOLO III – Il sistema istituzionale	5
Art. 8 Delegazioni territoriali	5
Art. 9 Organi della delegazione territoriale	5
TITOLO IV – Organi sociali del CSV Marche	5
Art. 10 Organi sociali	5
Art. 11 Assemblea	6
Art. 12 Organizzazione dell'Assemblea	6
Art. 12 bis Le assemblee Territoriali o Tematiche	6
Art. 13 Compiti dell'Assemblea	7
Art. 14 Convocazione dell'Assemblea	7
Art. 15 Votazioni dell'Assemblea	7
Art. 16 Composizione del Consiglio Direttivo	7
Art. 17 Compiti del Consiglio Direttivo	8
Art. 18 Il Presidente	8
Art. 19 Il Tesoriere	9
TITOLO V – Gli Organi di Garanzia e Controllo	9
Art. 20 Definizione degli organi	9
Art. 21 Il Collegio dei Garanti	9
Art. 22 L'Organo di Controllo	9
TITOLO VI – Patrimonio, risorse, amministrazione	10
Art. 23 Patrimonio	10
Art. 24 Entrate	10
Art. 25 Destinazione degli avanzi di gestione	10
Art. 26 Quote sociali e contributi	10
Art. 27 Bilanci	10
Art. 27 bis Bilancio Sociale	11
Art. 27 ter Libri sociali obbligatori	11
TITOLO VII – Norme finali	11
Art. 28 Scioglimento o revoca di accreditamento come CSV	11
Art. 29 Rinvio	11
TITOLO VIII – Norme transitorie	11
Art. 30 Norme transitorie	11

TITOLO I – Identità, finalità e attività

Art. 1 Identità

1. Il "Centro Servizi per il Volontariato delle Marche ETS" (d'ora in avanti per brevità "CSV Marche") è un'associazione

aconfessionale, apartitica, si informa al dettato costituzionale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non persegue in alcun modo finalità lucrative. A far data dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

2. CSV Marche è costituita in forma di associazione riconosciuta del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017.

3. Il CSV Marche ha sede legale ad Ancona. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. La durata dell'Associazione è illimitata.

5. I principi ed i valori ai quali si ispira la vita associativa sono:

- a. Il pieno riconoscimento della Carta dei Valori del Volontariato;
- b. Il rispetto dell'identità e dell'autonomia del Terzo Settore, scegliendo di intervenire in una logica collaborativa, di rete e non sostitutiva rispetto ai problemi del territorio;
- c. Un sistema di governo democratico e partecipato, qualificando il ruolo dei volontari e degli ETS in cui essi operano non solo come destinatari di azioni, bensì come soggetti in grado di contribuire attivamente alla definizione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni;
- d. Un costante atteggiamento di ascolto delle esigenze e delle aspettative manifestate dagli ETS ed in particolare da quelli meno strutturati;
- e. Una costante collaborazione nella realizzazione delle azioni programmate con le organizzazioni del Terzo Settore a partire dalle reti organizzate e valorizzandone le eccellenze;
- f. Una gestione improntata alla massima trasparenza delle decisioni assunte ed alla loro verificabilità ed ad un'adeguata accessibilità alle informazioni da parte dei portatori di interesse;
- g. Una strategia di intervento mirata non solo ad alleviare le difficoltà contingenti delle associazioni, ma anche in grado di promuovere lo sviluppo di competenze diffuse che possono, nel tempo, contribuire a consolidare ed accrescere l'autonomia delle diverse realtà associative;
- h. Una presenza capillare in tutto il territorio della regione;
- i. La più ampia rappresentatività del mondo del terzo settore mirata a coinvolgere e valorizzare equamente le grandi e complesse organizzazioni così come quelle piccole e non formalizzate;
- j. Una costante attenzione alla valutazione delle attività finalizzata al miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi e delle iniziative realizzate;
- k. Un continuo e costruttivo confronto con i diversi portatori di interesse (Fondazioni, Organismo Territoriale di Controllo, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio, enti pubblici territoriali, organizzazioni del Terzo Settore, altri soggetti pubblici e privati).

Art. 2 Finalità e attività

1. CSV Marche svolge le seguenti attività di interesse generale:

- m. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g. formazione universitaria e post-universitaria;
- j. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

2. CSV Marche si propone di svolgere attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore. Per la realizzazione di queste attività, dal momento dell'accreditamento da parte dell'Organismo Nazionale di Controllo (ONC) di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 117/2017, CSV Marche esercita la funzione di Centro di Servizio per il Volontariato ed organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle Organizzazioni di Volontariato nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC.

3. A tal fine, svolge attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

- a. servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione

ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

- b. servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
- c. servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- d. servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- e. servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- f. servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

4. I servizi di cui sopra saranno erogati a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo congruo, anche tramite convenzione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 63 del D.lgs. 117/2017 (principio di qualità, di economicità, di territorialità e prossimità, di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, di integrazione, di pubblicità e trasparenza).

5. CSV Marche potrà promuovere, organizzare e realizzare: iniziative, progetti, dibattiti, riflessioni, percorsi di informazione e formazione in materia di cittadinanza europea e cittadinanza attiva europea, democrazia, valori, storia e cultura comuni, anche attraverso la creazione di reti di lavoro e collaborazione con organizzazioni della società civile di livello comunitario e/o internazionale. Il CSV Marche per la realizzazione di tali attività si avvarrà anche della facoltà di presentare, gestire e rendicontare proposte progettuali sulle diverse linee di finanziamento esistenti a livello locale, nazionale, comunitario ed internazionale. In particolare il CSV Marche potrà presentare proposte progettuali che mirino a realizzare attività di ricerca, supporto e sperimentazione di servizi ed interventi innovativi e sperimentali nei settori di interesse degli Enti del Terzo Settore. A titolo esemplificativo e non esaustivo il CSV Marche potrà presentare progetti in ambito e/o in materia:

- a. ambientale;
- b. sociale;
- c. sanitaria;
- d. culturale;
- e. di Protezione Civile;
- f. innovazione Sociale e Tecnologica;
- g. giovanile;
- h. di Mobilità nazionale ed internazionale, giovanile, adulta, con particolare attenzione verso le persone con minori opportunità o con bisogni speciali;
- i. di Prevenzione ad ogni forma di abuso di sostanze;
- j. di prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza di genere e di discriminazione di persone ed animali;
- k. in materia di invecchiamento attivo e di Solidarietà Intergenerazionale;
- l. in materia di immigrazione e integrazione;
- m. di Educazione Globale ed allo sviluppo sostenibile;
- n. Formazione professionale verso docenti anche con eventuale accreditamento MIUR
- o. in ogni altro ambito/settore che miri a sviluppare, sostenere e qualificare l'attività sul territorio di Volontari e/o di Enti del Terzo Settore.

6. CSV Marche potrà inoltre svolgere attività di autocontrollo degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 92, comma b del Dlgs 117/2017.

7. CSV Marche può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari diversa da quelle di cui al comma 1) purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate e purché realizzate nei limiti consentiti dalla legge ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 117/2017. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse il cui carattere secondario e strumentale sarà documentato nella relazione al bilancio consuntivo o nel Bilancio Sociale.

8. CSV Marche può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle di CSV Marche.

9. CSV Marche potrà avvalersi di risorse diverse da quelle del Fondo Unico Nazionale (d'ora in poi FUN), che possono essere liberamente percepite e gestite anche attraverso l'erogazione di servizi a pagamento.

10. Le risorse di cui al comma precedente sono gestite con contabilità separata.

11. È fatto divieto di erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal FUN, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.

12. Per poter perseguire pienamente le finalità statutarie ed esercitare le attività di interesse generale, CSV Marche potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato incluse strutture decentrate, nonché costituire o partecipare ad altri enti o società controllate. Potrà inoltre attivare intese, convenzioni e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato e altri enti del terzo settore, amministrazioni pubbliche, imprese, scuole, movimenti ed altri enti privati.

TITOLO II – Gli associati del CSV Marche

Art. 3. Requisiti degli associati

1. Possono essere associati di CSV Marche le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. 117/2017, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile, che hanno la sede legale o almeno una sede operativa nella Regione Marche e che:

- a) si riconoscono nelle finalità statutarie ed accettano le regole del CSV Marche nelle sue varie articolazioni;
- b) sono un momento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta, intendono contribuire allo sviluppo ed al benessere della collettività;
- c) sono apolitiche e fondano la propria struttura sui principi della democrazia enunciati dalla Costituzione;
- d) sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, fino alla sua istituzione, in uno dei registri validi nel regime transitorio di applicazione del Dlgs 117/2017.

2. Le domande per l'ammissione dei nuovi associati vanno presentate in forma scritta e devono contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni e le linee di indirizzo degli organi sociali e sono vagliate dal Consiglio Direttivo che delibera ad insindacabile giudizio sull'accettazione o rigetto delle domande stesse, entro 60 giorni dal loro ricevimento. L'eventuale rigetto della domanda di adesione deve essere adeguatamente motivato.

3. L'adesione al CSV Marche è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salvo in ogni caso quanto disposto dal successivo art. 7.

4. Gli associati saranno rappresentati dal rispettivo rappresentante legale o da persona da questi delegata.

Art. 4 Elenco degli associati

1. L'elenco degli associati è conservato in un apposito registro; esso viene costantemente aggiornato e reso disponibile per la consultazione.

Art. 5 Diritti e doveri degli associati

1. L'adesione al CSV Marche garantisce all'associato il diritto di voto nelle assemblee, la partecipazione alla vita associativa, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali, il diritto di esaminare i libri sociali nelle modalità definite nello statuto.

2. L'appartenenza al CSV Marche ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari e delle risoluzioni prese dagli organi sociali, secondo le competenze statutarie. In particolare l'associato deve mantenere una condotta eticamente corretta nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla medesima. Inoltre gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

Art. 6 Sanzioni disciplinari

1. All'associato che non osservi lo Statuto, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le sanzioni previste dal regolamento. In mancanza di regolamento si dovranno applicare le seguenti sanzioni:

- a. richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b. sospensione dell'esercizio dei diritti dell'associato;
- c. espulsione.

2. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare che riguardano violazioni dello statuto è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio. Il ricorso, motivato, dovrà essere presentato entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Garanti dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso ed immediatamente comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed agli associati interessati.

Art. 7 Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a. per recesso; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
- b. per decadenza dovuta alla perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c. per delibera di esclusione per inadempimento degli obblighi sociali ivi inclusa la morosità;
- d. per scioglimento del CSV Marche.

2. Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto all'associato e deve essere motivato.

Art. 7 bis I volontari

1. CSV Marche può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario saranno rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e/o dal relativo regolamento. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. CSV Marche registrerà in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e dovrà stipulare apposita assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III – Il sistema istituzionale

Art. 8 Delegazioni territoriali

1. CSV Marche articola la propria presenza sul territorio con delegazioni territoriali istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei componenti. Ove istituita, la delegazione territoriale:
 - a. svolge un ruolo di reale collegamento tra gli Enti del Terzo Settore presenti sul territorio, favorendo le relazioni e la collaborazione tra gli stessi enti ed in particolare tra queste e le istituzioni pubbliche locali;
 - b. promuove iniziative territoriali volte alla realizzazione delle finalità e degli scopi del CSV Marche così come indicati nel presente statuto;
 - c. sviluppa i rapporti nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali, politiche ed economiche presenti nel proprio territorio di riferimento, al fine di favorire la costruzione di rapporti di sussidiarietà tra il mondo del terzo settore e gli altri soggetti del territorio;
 - d. relativamente alla gestione del Centro di Servizio per il Volontariato, la Delegazione territoriale svolge le seguenti essenziali funzioni:
 - o favorisce la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV
 - o raccoglie le istanze e valuta i bisogni espressi degli Enti del Terzo Settore del territorio e trasmette tali proposte ed esigenze al CSV Marche che dovrà valutarle ed eventualmente farle proprie nella programmazione e realizzazione dei servizi erogati dal CSV Marche;
 - o informa sui servizi erogati dalle strutture operative del CSV Marche e favorisce la partecipazione delle stesse alle iniziative in programma;
 - o valuta l'efficacia e la qualità dei servizi erogati e delle attività realizzate dal CSV Marche e la loro rispondenza alle necessità esplicite od implicite manifestate dalle associazioni.
2. Il Consiglio Direttivo può revocare l'istituzione delle Delegazioni territoriali con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 9 Organi della delegazione territoriale

1. L'assemblea della Delegazione è costituita dalle organizzazioni associate a CSV Marche del territorio di riferimento.
2. L'assemblea della Delegazione elegge i componenti del Consiglio della delegazione.
3. L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle organizzazioni presenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio della Delegazione territoriale è formato da 5 o 7 componenti stabiliti dall'Assemblea della Delegazione, che hanno la stessa durata in carica degli organismi del CSV Marche. Andrà garantito l'equilibrio della rappresentanza di genere: tra i membri del Consiglio della Delegazione Territoriale nessun genere potrà essere rappresentato in una quota inferiore al 30%.
5. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente della Delegazione territoriale.
6. Il Consiglio della Delegazione è validamente costituito, quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
7. I componenti del Consiglio della Delegazione non ricevono emolumenti o remunerazioni, ma ricevono solo il rimborso delle spese sostenute in ragione degli incarichi ricevuti.
8. Le attività di Controllo e Garanzia sulle attività della Delegazione sono svolte dagli organi di controllo e garanzia del CSV Marche.

TITOLO IV – Organi sociali del CSV Marche

Art. 10 Organi sociali

1. Sono organi sociali del CSV Marche:
 - a. L'Assemblea
 - b. Il Consiglio Direttivo
 - c. Il Presidente
 - d. Il Collegio dei Garanti
 - e. L'Organo di Controllo
2. Tutte le cariche sociali, ad eccezione eventualmente dell'Organo di Controllo, sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse del CSV Marche nei modi e nelle procedure determinate dal regolamento interno.
3. Le norme per l'elezione degli organi dell'Associazione sono stabilite dal regolamento interno nel rispetto del presente statuto e sono informate a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, fatte salve le incompatibilità di seguito riportate.
4. Le cariche sociali non sono cumulabili tra loro.
5. Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 61, comma 1, lettera i), del D.lgs. 117/2017 così come definiti nel regolamento.
6. La candidatura ad elezioni politiche europee, nazionali e locali causa automaticamente la sospensione da qualsiasi incarico all'interno del CSV Marche, sino alla proclamazione degli eletti.
7. I membri degli organi sociali oggetto di provvedimenti giudiziari o coinvolti in un'indagine possono essere sospesi dall'incarico fino al termine del procedimento. Su questo si pronuncia il Collegio dei Garanti.
8. Non può far parte degli organi sociali di CSV Marche chiunque abbia responsabilità diretta all'interno di organismi istituzionalmente preposti al finanziamento e/o al controllo dell'Associazione. Inoltre non possono far parte degli organi

sociali e se nominati decadono dall'incarico:

- a. coloro che hanno incarichi di governo nazionale o di giunta regionali;
 - b. persone che hanno rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione a progetto o qualunque altro tipo di collaborazione a titolo oneroso con il CSV Marche;
 - c. presidenti, vicepresidenti, legali rappresentanti, amministratori di organizzazioni (società, fondazioni, associazioni di qualunque tipo) che abbiano rapporti continuativi di consulenza professionale, fornitura o qualunque altro tipo collaborazione a titolo oneroso con il CSV Marche;
 - d. l'interdetto, l'inabilitato o il fallito che è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, limitatamente al periodo di interdizione.
9. Non possono infine far parte dell'Organo di Controllo e se nominati decadono dall'incarico: il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei membri del Consiglio direttivo del CSV Marche.
10. Tutte le norme relative alla sospensione o all'incompatibilità delle cariche sociali non si applicano all'eventuale rappresentante nominato dall'Organismo Territoriale di Controllo (d'ora in poi OTC) nell'Organo di Controllo.

Art. 11 Assemblea

1. Il CSV Marche ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
2. Partecipano altresì all'Assemblea senza diritto di voto tutti i membri degli organi sociali e chi il Consiglio Direttivo riterrà opportuno invitare.
3. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno. L'Assemblea può inoltre essere convocata sia in sede ordinaria che straordinaria su:
 - a. richiesta motivata indirizzata al presidente da almeno i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. su richiesta motivata ed indirizzata al presidente da almeno un decimo degli associati.
4. Nella circostanza di cui al comma precedente, l'Assemblea è svolta entro un mese dalla richiesta. L'Assemblea delibera sugli argomenti che fondano la richiesta di convocazione.

Art. 12 Organizzazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.
2. In seconda convocazione in sede ordinaria essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto intervenuti. In seconda convocazione in sede straordinaria essa è regolarmente costituita con la presenza o per delega di almeno il 15% degli aventi diritto di voto.
3. Qualora, al momento della convocazione dell'assemblea, il numero complessivo di Organizzazioni di Volontariato associate fosse inferiore alla metà più uno del totale degli associati, i voti attribuiti a ciascuna Organizzazione di Volontariato sono incrementati in modo da garantire l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti esprimibili ai sensi della lettera f, art. 61 del D.lgs. 117/2017. Il numero degli associati che rileva è quello al momento della convocazione.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Se gli associati al momento della convocazione sono più di 500, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri cinque associati (la propria organizzazione più altre cinque). Se gli associati al momento della convocazione sono 500 o meno, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati (la propria organizzazione più altre tre).
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, dal Presidente del Collegio dei Garanti e, qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.
6. La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'identificazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.
7. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi rispetto alla data dell'assemblea nel libro degli associati. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.
8. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione.
9. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di due terzi dei presenti. Per deliberare la trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'associazione è peraltro necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
10. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto ed all'eventuale regolamento obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto

Art. 12 bis Le assemblee Territoriali o Tematiche

1. Nei casi e nelle forme previste dalla legge (art. 24, c. 5, Codice del Terzo Settore) è facoltà di CSV Marche lo svolgimento di assemblee separate legate a specifiche tematiche o territori. In ogni caso qualora non siano raggiunte le soglie di legge l'assemblea si riunisce in maniera unitaria ai sensi del presente statuto.
2. Le Assemblee sono composte dagli associati raggruppati per una o più province o per una o più tematiche.
3. Le Assemblee Territoriali o Tematiche sono disciplinate dalle stesse regole di cui articolo 12 (Organizzazione dell'Assemblea) e dagli articoli 11, 13 e 14.
4. Le Assemblee Territoriali o Tematiche, se più di una, devono essere convocate dal Consiglio Direttivo in data contestuale e comunque a distanza non maggiore di una settimana l'una dall'altra, secondo le regole di cui al successivo art. 14.
5. Per disciplinare le Assemblee Territoriali o Tematiche andrà definito un apposito regolamento.

Art. 13 Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a. approvare e rendere pubblici i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b. approvare e rendere pubblico il programma annuale e pluriennale di attività predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c. approvare e rendere pubblico il bilancio sociale su proposta del Consiglio Direttivo;
- d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e. eleggere e revocare i membri del Collegio dei Garanti;
- f. eleggere e revocare i membri dell'Organo di Controllo;
- g. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi, nonché l'eventuale penale per i ritardati versamenti;
- h. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j. discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge

in sede straordinaria

- i. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
 - ii. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
 - iii. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
2. E' in facoltà degli associati ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto degli associati, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea.

Art. 14 Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione delle Assemblee sarà fatta per lettera semplice e/o per comunicazione inviata a mezzo posta elettronica o con ogni altro mezzo idoneo.
2. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno quindici giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento.
3. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro quindici giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dagli associati o dai due terzi del Consiglio Direttivo, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Garanti.

Art. 15 Votazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni nelle Assemblee avverranno, su indicazione delle stesse, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
2. Su richiesta della maggioranza semplice dei votanti il Presidente dovrà però indire la votazione segreta. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori.
3. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto.
4. I membri del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art. 16 Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da persone fisiche proposte dagli associati nell'assemblea elettiva e dura in carica quattro anni. Il Consiglio Direttivo è formato da undici a diciannove membri e dovrà essere nominato tenendo conto della rappresentanza dei territori, del genere e delle varie forme giuridiche degli associati. In particolare:
 - a. Ogni provincia dovrà essere rappresentata da almeno un componente.
 - b. Andrà garantito l'equilibrio della rappresentanza di genere: tra i membri del Consiglio Direttivo nessun genere potrà essere rappresentato in una quota inferiore al 30%, compatibilmente con le candidature.
2. Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati, è previsto che le organizzazioni che fanno parte delle medesime associazioni di secondo livello o di reti associative non potranno esprimere più del 20% del totale dei componenti del Consiglio. In ogni caso nessuna organizzazione associata può esprimere più di un rappresentante tra i membri di ciascun organo sociale.
3. I consiglieri possono essere eletti per massimo quattro mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente Vicario, eventuali altri Vice Presidenti ed il Tesoriere. Tali incarichi non possono essere cumulati nella stessa persona.
5. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri, purché in numero inferiore alla metà, subentreranno gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio Direttivo, garantendo comunque, dove possibile, almeno un Consigliere per ogni provincia delle Marche. A parità di voti la nomina spetta al candidato più giovane. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione il Consiglio Direttivo rimane in carica con i consiglieri rimanenti a patto che siano presenti almeno la metà più uno del numero di consiglieri inizialmente previsti; si procederà a nuova elezione nella prima riunione utile dell'Assemblea che comunque dovrà tenersi entro quattro mesi dalla cessazione del consigliere. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

6. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Garanti. In tal caso il Presidente dovrà provvedere immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi stessi.
7. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 17 Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:
- a. predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
 - b. eleggere il Presidente, il Vice Presidente Vicario, eventuali altri Vice Presidenti ed il Tesoriere Economico;
 - c. discutere ed approvare il o i regolamenti interni ed ogni eventuale successiva variazione;
 - d. deliberare su proposta del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di natura disciplinare previsti nel successivo art. 21;
 - e. definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
 - f. predisporre il Bilancio Sociale da sottoporre all'Assemblea;
 - g. predisporre, aggiornare e pubblicare la Carta Servizi;
 - h. definire la struttura operativa del CSV Marche, in particolare per quanto concerne l'apertura e la chiusura delle sedi operative;
 - i. predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - j. proporre all'Assemblea la determinazione delle quote di ammissione, dei contributi associativi, nonché l'eventuale penale per i ritardati versamenti;
 - k. valutare ed eventualmente nominare un Comitato Esecutivo; il Comitato Esecutivo, se nominato, coadiuva il Presidente, attua le linee programmatiche e le decisioni del Consiglio Direttivo, gestisce le attività e le risorse dell'associazione;
 - l. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
 - m. ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - n. irrogare le sanzioni disciplinari previste da regolamento;
 - o. procedere all'assunzione e al licenziamento di eventuali dipendenti e a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
 - p. deliberare sull'adesione e partecipazione del CSV Marche ad enti ed istituzioni privati che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
 - q. convocare l'Assemblea;
 - r. definire la sede dell'Associazione;
 - s. dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - t. deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività del CSV Marche per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
 - u. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
 - v. procedere all'inizio di ogni anno sociale, e ogni volta che lo ritiene necessario, alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti mediante gli strumenti ritenuti più opportuni;
 - w. richiedere al Collegio dei Garanti pareri su eventuali violazioni statutarie riscontrate dal Consiglio stesso.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. La partecipazione al Consiglio Direttivo e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'identificazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.
3. Per la validità delle riunioni nelle quali oggetto di delibera sono gli argomenti previsti dalla lettera a) alla lettera o) è comunque richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
4. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non. Il Consiglio Direttivo può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a non associati, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto del CSV Marche.
6. Il regolamento dispone circa la disciplina delle riunioni del Consiglio Direttivo.
7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono sempre invitati, senza diritto di voto, anche il Presidente del Collegio dei Garanti e i componenti dell'Organo di Controllo.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente. Si riunisce ogni volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.

Art. 18 Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Egli rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa; previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità giudiziaria.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; a Lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano il CSV Marche sia nei riguardi degli associati che dei terzi.
3. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 30 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
5. In caso il Presidente sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.
6. Il Presidente, in aggiunta alle incompatibilità previste all'articolo 10 non potrà:
 - a. avere incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - b. essere consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - c. essere parlamentare nazionale ed europeo;
 - d. ricoprire ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.
7. Il Presidente non potrà ricoprire la carica di presidente per più di due mandati consecutivi e comunque per non più di nove anni.

Art. 19 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, avvalendosi della collaborazione del responsabile dell'amministrazione, cura la gestione amministrativa del CSV Marche e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione di personale volontario e non, cui poter affidare la tenuta della contabilità e/o dei relativi libri obbligatori.

TITOLO V – Gli Organi di Garanzia e Controllo

Art. 20 Definizione degli organi

1. Sono organi di garanzia e controllo:
 - a. Il Collegio dei Garanti;
 - b. L'Organo di Controllo

Art. 21 Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; e viene eletto dall'Assemblea tra gli associati.
2. Esso ha il compito di:
 - a. interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
 - b. emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e delibere degli organismi dirigenti;
 - c. dirimere le controversie insorte tra associati, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti, proponendo al Consiglio Direttivo eventuali sanzioni disciplinari da irrogare;
3. Le decisioni del Collegio dovranno essere prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Garanti redigono apposito verbale.
4. Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo;
5. I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea e durano in carica quattro anni e possono essere rieletti;
6. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo;
7. Il Collegio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero qualora ne facciano richiesta almeno due membri o quando ne faccia richiesta il Presidente del CSV Marche.
8. La partecipazione al Collegio dei Garanti e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'identificazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Collegio dei Garanti in fase di convocazione.

Art. 22 L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. Esso esercita inoltre, nei casi previsti dalla legge, il controllo contabile ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Codice Terzo settore.
3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'Organo di controllo rimane in carica quattro anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, ai quali si applicano l'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza) e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve

essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 Codice civile.

5. Salvo quanto previsto dal successivo comma, i membri effettivi eleggono nel loro seno il presidente.

6. Nel caso in cui CSV Marche sia accreditato quale Centro di Servizio per il Volontariato ai sensi dell'art. 61 del Codice del Terzo Settore, uno dei tre componenti, con funzioni di Presidente di tale Organo, è nominato dall'O.T.C. (Organismo Territoriale di Controllo).

7. I componenti dell'Organo di Controllo hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

8. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del CSV.

9. Ai componenti del Collegio può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio Direttivo.

10. Qualora sia necessario, l'Organo di Controllo vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

11. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

12. La partecipazione all'Organo di Controllo e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'identificazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni dell'Organo di Controllo in fase di convocazione.

TITOLO VI – Patrimonio, risorse, amministrazione

Art. 23 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate;

2. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 Entrate

1. Le entrate del CSV Marche sono costituite:

- a. dal FUN di cui al D.lgs. 117/2017;
- b. dall'eventuale quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione al CSV Marche;
- c. dalle quote associative annuali;
- d. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e. da versamenti volontari degli associati;
- f. dai contributi degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti ed istituzioni pubbliche e private;
- g. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- h. da introiti di manifestazioni e di raccolte pubbliche;
- i. da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- j. da donazioni e lasciti;
- k. da corrispettivi derivanti dalla gestione diretta di attività e servizi;
- l. da entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali.

Art. 25 Destinazione degli avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il CSV Marche ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 26 Quote sociali e contributi

1. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte del CSV Marche è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

2. L'adesione al CSV Marche non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione e di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea. È comunque facoltà degli aderenti al CSV Marche di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari e a quelli annuali.

3. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento del CSV Marche, di recesso o di esclusione dal CSV Marche non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato al CSV Marche a titolo di versamento al patrimonio sociale.

4. Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 27 Bilanci

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. A fronte di particolari esigenze, su delibera del Consiglio Direttivo, i termini di cui

- sopra, entro i quali approvare il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, possono essere prorogati di due mesi.
2. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede del CSV Marche nei cinque giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti gli associati che lo richiedano.
 3. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 27 bis Bilancio Sociale

1. CSV Marche redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lett. l) del D.lgs. 117/2017, anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.
2. Nel bilancio sociale si dà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori (art. 16 del D.lgs. 117/2017) e del monitoraggio dell'Organo di Controllo.

Art. 27 ter Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione deve tenere:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Garanti;
2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) ed e) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. L'associato ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti

TITOLO VII – Norme finali

Art. 28 Scioglimento o revoca di accreditamento come CSV

1. Lo scioglimento del CSV Marche può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto, solo da un'Assemblea appositamente convocata. In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del presente statuto o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. In caso di scioglimento di CSV Marche, qualora accreditato come CSV, o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del D.lgs. 117/2017.
4. In caso di scioglimento di CSV Marche, qualora accreditato come CSV, o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti da CSV Marche secondo le indicazioni provenienti dall'ONC ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del D.lgs. 117/2017.

Art. 29 Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio al Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili ed in via residuale, al Codice civile.

TITOLO VIII – Norme transitorie

Art. 30 Norme transitorie

1. Il presente statuto entrerà in vigore solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della Regione Marche dello stesso ai sensi del "DPR 361/2000 - Regolamento per semplificazione riconoscimento persone giuridiche private".
2. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potranno essere associati di CSV Marche ai sensi dell'articolo 3 solo le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le ONLUS iscritte ai rispettivi registri. In relazione alle ONLUS di opzione l'iscrizione sarà ulteriormente verificata in relazione all'avverarsi delle condizioni di cui al comma 2, art 104 del decreto 117/2017 e all'effettiva iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. I limiti di mandato per i componenti del Consiglio Direttivo (comma 3 art. 16) e per il Presidente (comma 7 art. 18) hanno effetto e si computano a partire dal primo rinnovo di tali organi successivo all'entrata in vigore del presente Statuto (12 ottobre 2018).